

Cronologico del _____ del _____

**CONTRATTO PER L'INSERIMENTO DI NELLA
/NELL'**

L'anno, il giorno del mese di
..... in Genova, con la presente scrittura privata da
registrarsi solo in caso d'uso tra Il COMUNE DI GENOVA, con sede in
Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato
dalla Dott.sa, nata a
..... il, domiciliata presso la sede
Comunale, nella qualità di

E

“.....” (di
seguito “*Comunità oppure Alloggio*”) con sede in, Via
..... n. - C.A.P., codice
fiscale e partita I.V.A., (iscritto
all'Albo Regionalen. iscrizione del
.....) rappresentata dal Sig.
....., nato a
..... il, codice fiscale
..... nella qualità di
.....

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2014 sono state definite le “linee guida per l’impiego sperimentale della procedura

di accreditamento di strutture sociali residenziali e diurne situate sul territorio del Comune di Genova”;

- con Determinazione Dirigenziale n. del è stato disposto l'avvio dell'accREDITamento di a partire dal

- la *Comunità oppure Alloggio* denominata/o sita in via , comune di

Telefono fax cell.

..... E-mail

..... referente

Comunità oppure Alloggio: nome cognome

..... tel

.....

... Operatore/i residente/i (*solo se comunità ad alta intensità*):

nome cognome

per le *Comunità ad alta e media intensità*, Autorizzazione al

funzionamento cert. n..... del ; per

numero massimo di posti; per gli *Alloggi*

Protetti e Sociali Dichiarazione di inizio attività n. del

..... ha ottenuto l'AccREDITamento provvisorio a partire

dal

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto. Oggetto del presente contratto è l'attuazione di interventi rivolti a donne, gestanti o mamme - anche minorenni - con i propri figli minorenni, di qualunque nazionalità, con problemi inerenti la genitorialità, anche in protezione sociale ex art.18 D.lg. 286/98 (vittime di tratta) e/o vittime di violenza, in carico ai Servizi Sociali (per il Comune di Genova Ambiti Territoriali Sociali e Unità Cittadini Senza Territorio), che contestualmente presentino limitata autonomia alloggiativa, lavorativa ed economica e per le quali sia stata valutata e prevista la necessità di tale collocazione, anche per evitare il rischio di ulteriore danno.

Articolo 3 – Destinatari. *La/L' Comunità oppure Alloggio* disciplinata/o dal Regolamento Regionale 2 dicembre 2005 n. 2, art. 18-19, oggetto del presente contratto, è destinata all'accoglienza di donne, gestanti o mamme - anche minorenni - con i propri figli minorenni come meglio specificato nel precedente art. 2.

Articolo 4 – Durata. Il presente contratto ha validità biennale, dal al La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata contrattuale di ulteriori due anni.

Articolo 5 - Disciplina contrattuale del rapporto. Gli interventi oggetto del presente contratto sono conferiti ed accettati dalla *Comunità oppure Alloggio* sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, le Parti si obbligano a fare riferimento al Disciplinare, alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione, al Piano Educativo individuale, che qui si considerano richiamati integralmente e che

le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio

6.1 Organizzazione, gestione e modalità dell'intervento educativo.

L'organizzazione e la gestione della *Comunità oppure Alloggio* avviene secondo le modalità previste dall'art. 5d del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato. L'intervento educativo è attuato secondo le modalità e per le finalità previste dall'art. 5e del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

6.2 Modalità di accesso, inserimento e dimissione. L'Accesso, l'inserimento

e la dimissione dalla *Comunità oppure Alloggio* avviene secondo le modalità previste dall'art. 5f del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

6.3 Struttura. La *Comunità oppure Alloggio* è mantenuta in condizioni

igienico sanitarie adeguate ed allestita in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura.

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti della sicurezza, così come definito dall'art. 5a del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 7 – Personale impiegato nella specifica attività.

Il personale impiegato nella *Comunità oppure Alloggio* è in possesso dei titoli previsti dall'art. 5b del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato, e svolge le attività espressamente previste dal suddetto articolo.

La *Comunità oppure Alloggio* è tenuta, per tutti gli operatori, al rispetto degli standard di trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

L'eventuale presenza di volontari deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5c del Disciplinare che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 8 – Retta. La Civica Amministrazione corrisponderà per le giornate di effettiva presenza la retta di:

- €..... (IVA al % esclusa oppure esente iva ai sensi ...)

Nelle Comunità ad alta intensità in caso di operatore residente la retta è abbattuta ai sensi dell'art.5 comma 7 LR 2/2005 ed è pari a € 49,48.

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto a revisione sulla base dell'ISTAT, a partire dal secondo anno.

Nella retta sono comprese tutte le spese relative alla gestione della *Comunità oppure Alloggio*, in particolare:

- vitto, vestiario, tutela della salute nel rispetto dell'identità culturale degli ospiti, assicurando quanto prescritto dal medico e le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad esempio: spese scolastiche, attività di socializzazione e LET estivi-invernali, attività sportiva individuale, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...)
- materiale per pulizia, cancelleria, altri acquisti;

- gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto,);
- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL di riferimento);
- assicurazione (struttura, minori, personale, volontari).

Per gli Alloggi Sociali, poiché le ospiti sono inserite in un percorso lavorativo anche nella forma della borsa lavoro, contribuiscono alla spesa con l'importo previsto dalla Delibera di Giunta n del sulla compartecipazione alla spesa degli Alloggi Sociali e sono comprese nella retta i costi per:

- vitto, prodotti per igiene e cura del genitore e del bambino/i, nel rispetto dell'identità culturale, assicurando quanto prescritto dal medico;
- altre specifiche spese necessarie all'attuazione del PEI;
- costi relativi alla gestione dell'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, spese di affitto, pulizia, cancelleria,);
- personale (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL di riferimento);
- assicurazione (struttura, ospiti, personale, volontari).

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la *Comunità oppure Alloggio* assicura presenza educativa in ospedale e quanto necessario al ricoverato ed è riconosciuta la retta intera.

In caso di assenza temporanea vengono riconosciute le seguenti rette:

- giorno di “uscita”: retta intera (100%)
- dal giorno successivo e fino ad un massimo di 15 giorni (compreso quello del rientro in): 80% della retta giornaliera.

Tale regolazione è valida anche per le assenze del fine settimana, anche se protratte per più di due giorni (es. sabato-uscita: pagamento retta intera, domenica-rientro: retta all'80%; venerdì-uscita: pagamento retta intera, da sabato e fino a lunedì-rientro, retta all'80%).

Dopo quattordici giorni di assenza consecutiva, s'interrompe la corresponsione della retta, fatto salvi i casi in cui sia stata formalmente autorizzata dal Dirigente responsabile dell'ATS/UCST inviante e prevista nel PEI l'assenza di un ospite per un ulteriore periodo, e ai fini della conservazione del posto fino al rientro effettivo o la dimissione concordata con il Servizio inviante, per un periodo massimo complessivo di assenza di tre mesi, è riconosciuto:

- il 50% della retta per ulteriori quindici giorni consecutivi;
- il 25% della retta dal successivo mese, per un massimo di due mesi ulteriori.

Articolo 9 – Pagamenti. Il pagamento della retta, previa verifica della correntezza contributiva (DURC regolare), avverrà entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura mensile da parte del servizio sociale che ha curato l'inserimento del minore, a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal medesimo.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva;
- data di emissione;
- intestazione del servizio competente (Ambito Territoriale Sociale/Ufficio Cittadini Senza Territorio) che ha curato l'inserimento del minore;
- elenco degli ospiti con indicazione per ciascun nominativo dei giorni di presenza, della retta giornaliera e del costo complessivo mensile;
- titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso – Agenzia n.di - Codice IBAN dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

-, nat.. a il
, codice fiscale
-, nat.. a il
, codice fiscale

La *Comunità oppure Alloggio* si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.

136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente accreditamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, come pure in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 10 - Impegni della Civica Amministrazione. Il presente contratto non impegna la Civica Amministrazione a inserimenti presso le *Comunità oppure Alloggio* accreditate.

La C.A. si impegna a:

- richiedere alle *Comunità oppure Alloggio*, in relazione al proprio fabbisogno ed alle disponibilità di bilancio, l'inserimento di minori secondo quanto disposto dal disciplinare di accreditamento e dal presente contratto;

riconoscere le rette di cui all'art. 8.

Articolo 11 - Obblighi del Gestore. La *Comunità oppure Alloggio* è tenuta

a:

- a) garantire l'osservanza degli standard minimi autorizzativi di cui al Regolamento della Regione Liguria n. 2 del 2 dicembre 2005 e s.m.i. "Tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva;
- b) eseguire il Servizio secondo le modalità richieste dal presente contratto, dal disciplinare, dalla Carta dei Servizi, dal Progetto di Gestione e dal Piano Educativo individuale;
- c) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare;
- d) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

- paritetica, previste per i dipendenti e assimilati da vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- e) curare la redazione, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione specificata nell'art. 6 del disciplinare;
- f) comunicare ogni aggiornamento dell'elenco del personale (come da tabella allegata al presente contratto) all'Ufficio Minori – Direzione Politiche Sociali inviando la scheda che esplicita i seguenti dati:
- per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), ore dedicate al servizio;
 - per eventuali volontari: anagrafe, residenza.
- g) non accogliere in struttura un numero di utenti superiore al numero di posti accreditato;
- h) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- i) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- j) rispettare la normativa prevista dalla Legge 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

- k) organizzare l'orario dei turni del personale in modo tale da permettere compresenza adeguata al numero dei minori presenti e alle attività previste (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative,...) ovvero in relazione a situazioni contingenti (PEI individuale, ingressi/dimissioni,);
- l) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- m) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;
- n) garantire l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori, retribuiti e volontari, nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
- o) manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra assegnatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico/economica, organizzativo/gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- p) nel primario interesse della tutela del minore e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, il gestore valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con i minori, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in

presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi;

- q) non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al presente capitolato;
- r) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03;
- s) rispettare l'obbligo informativo nei confronti della C.A. adottando e garantendo la corretta e puntuale compilazione degli strumenti di documentazione del lavoro richiesti nel disciplinare;
- t) informare tempestivamente, anche telefonicamente, il Servizio di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente in carico;
- u) inviare su richiesta della Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti con specificate le modalità di trattamento e di gestione;
- v) mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestirla in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura;

Articolo 12 – Comunicazioni. Qualsiasi variazione dell'esecuzione del servizio deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (anche e-mail) al Servizio che ha inserito il nucleo (ATS oppure UCST), e all'ufficio Minori della Direzione Politiche Sociali, in particolare:

- nei casi di allontanamento arbitrario di un nucleo dalla *Comunità oppure Alloggio* (allontanamento spontaneo, mancato rientro...), la struttura deve darne immediata e formale comunicazione a:

✓ l'ATS/UCST che ha richiesto l'inserimento;

Qualsiasi variazione relativa all' autorizzazione al funzionamento/DIA (modifica del legale rappresentante, ecc...), alla Carta dei Servizi e al Progetto di Gestione (referente *Comunità oppure Alloggio*, ecc...), deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta (anche e-mail) alla Direzione Politiche Sociali del Comune di Genova – Ufficio Accreditamento Servizi e Ufficio Minori.

Articolo 13 - Verifica, monitoraggio, controllo e valutazione. Il Comune di Genova potrà realizzare attività di monitoraggio, di controllo e di valutazione dell'attività svolta.

Le visite di controllo, effettuate da parte del personale dell'Ente presso le strutture selezionate a mezzo di campionamento sistematico, sono realizzate nella misura di almeno 10%.

In ottemperanza alle normative vigenti, la vigilanza sulla Struttura è esercitata dalle Commissioni per l'autorizzazione-LR 20/99 nel cui territorio è ubicato la Struttura stessa.

La partecipazione del Gestori della *Comunità oppure Alloggio* agli incontri di confronto sui servizi di residenzialità per minori è costante (è ammesso non oltre il 30% delle ore di assenza) ed è requisito per il mantenimento dell'accreditamento.

Articolo 14 - Inadempienze, Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 11 b): fino a un massimo di euro 2.500;
- b) mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 11 e), f), s), u) e all'art. 12: fino a un massimo di euro 800;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la *Comunità oppure Alloggio* avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la *Comunità oppure Alloggio* non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 2.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione alla *Comunità oppure Alloggio*.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato alla *Comunità oppure Alloggio*.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa o tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

Articolo 15 –Risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio/del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010.

Articolo 16 – Cessione del Contratto. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione di tale divieto il Comune può dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa della *Comunità oppure*

Alloggio restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale danno dipendente da tale azione.

Articolo 17 – Affidamento delle prestazioni a terzi. In caso di affidamento a terzi delle prestazioni oggetto del presente contratto la *Comunità oppure Alloggio* si impegna ad inviare al Comune copia del contratto di affidamento unitamente alla dichiarazione del soggetto terzo di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando :

posizione /i assicurativa INPS – sede – via – n. cap

posizione /i assicurativa INAIL numero Patente – sede – via – n. cap

b) non essere incorso nella sanzioni previste dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti d'impresa;

c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;

d) essere in regola con gli assolvimenti previsti dalla Legge 81/2008.

Articolo 18 - Controversie e Foro Competente. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003). Il gestore della *Comunità oppure Alloggio* assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione degli interventi di propria competenza e, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi;

- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./ra

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico della *Comunità oppure Alloggio* che vi si obbliga.

Articolo 21 - Norme residuali. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al contratto in oggetto in qualsiasi momento.

Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo. In tali casi le parti contraenti hanno comunque facoltà, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da comunicare mediante raccomandata A.R / pec alla controparte, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Ogni modifica o integrazione al presente contratto deve avvenire con appendice al presente atto negoziale, adottata con atto formale.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, è redatto in duplice originale e sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Genova

Il Dirigente

Per l'Ente Gestore

Il Legale Rappresentante

